

**ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Impresa possono essere verificati consultando l'elenco annesso al RUI, sul sito internet dell'IVASS (ivass.it/)

- a. Apple Distribution International Limited (di seguito anche "Impresa" o "ADI");
- b. L'Impresa e' registrata nella Repubblica d'Irlanda presso la Banca Centrale d'Irlanda (Central Bank of Ireland).
- c. Il registro puo' essere consultato all'indirizzo: registeres.centralbank.ie
- d. Sede legale: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, T23 YK84, Repubblica d'Irlanda;
- e. L'Impresa e' autorizzata all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa ed è vigilata dalla Banca Centrale d'Irlanda. L'impresa è abilitata ad operare in Italia, in regime di libera prestazione dei servizi. Il numero di iscrizione nell'Elenco annesso all'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS è con il numero C55752;
- f. L'Impresa ha iniziato l'attività di intermediazione in Italia il 5 aprile 2013
- g. Recapiti della Sede legale: email: support.apple.com/it-it/contact; tel. No: 800915904.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. Sono a disposizione nei locali del distributore (oppure pubblicati sul proprio sito internet ove esistente) i seguenti elenchi:
 1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora.
 2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b. Si comunica al contraente la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al punto a1, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Sezione III- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. ADI non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione (inclusa AIG);
- b. Nessuna impresa di assicurazione o società controllante di un'impresa di assicurazione (compresa AIG) è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente, per le cui modalità e recapiti si rinvia al DIP aggiuntivo.

Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, ha facoltà di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.

Il contraente può avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP aggiuntivo.

**ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Apple Distribution International Limited - impresa di intermediazione assicurativa, iscritta all'Elenco annesso all'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS con il numero C55752.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I: Informazioni sul modello di distribuzione

- a. ADI agisce in nome e per conto della compagnia di assicurazioni AIG Europe S.A. (AIG);
- b. ADI non ha attualmente in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a. ADI non fornisce consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del Codice, o una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
- b. ADI non fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice
- c. ADI distribuisce in modo esclusivo i contratti di AIG;

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

- a. Per l'attività di distribuzione delle polizze AppleCare+ con Furto e Smarrimento, ADI riceve una commissione da AIG che rappresenta una percentuale del premio totale.
- b. AIG paga inoltre ad ADI una commissione fissa per polizza per gestire i sinistri relativi a tali polizze per proprio conto.
- c. Su base mensile, AIG calcola i profitti resi sulle polizze vendute da ADI, e nel caso in cui tali profitti superino un certo ammontare AIG corrisponde ad ADI una porzione degli stessi.

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

- a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b. I premi possono essere pagati tramite gli strumenti di pagamento elettronici on line o altra fonte di pagamento autorizzata direttamente all'intermediario.

**ALLEGATO 4 – TER
ELENCO DELLE REGOLE DI
COMPORTEMENTO DEL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Apple Distribution International Limited - impresa di intermediazione assicurativa, iscritta all'Elenco annesso all'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS con il numero C55752.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente.

b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.

d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.

e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.

f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.

g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata